



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 18 del 28/04/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Mercatino settimanale del 30/04/2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" che ha disposto all'art.8: "*1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. [...]*";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.17 del 18.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare, l'art. 1 che dispone "*... Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020*";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 1, comma 2, prevede, "*ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio [...]*";

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Considerato che l'art.1, comma 1, lettera z), del DPCM del 10/04/2020 dispone "*... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*";

Vista la FAQ aggiornata al 18/04/2020 disponibile sul sito <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>:

"FAQ: Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

RISPOSTA: No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020. **Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo.** In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la

distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento”.

Considerato che per quanto sopra richiamato è possibile disporre l’apertura del mercatino settimanale del giovedì – esclusivamente per l’attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo, da parte degli esercenti residenti nel Comune di Grotte già autorizzati alla vendita presso il medesimo mercatino settimanale – nel rispetto delle limitazioni sopra richiamate e con l’adozione di necessarie misure organizzative tali da consentire un accesso al luogo di svolgimento con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti persone (anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista tra i visitatori e delle misure di sicurezza per gli esercizi commerciali di cui all’allegato 5 del DPCM del 10/04/2020 con particolare riferimento all’uso di mascherine e di guanti usa e getta, e alla garanzia di pulizia e igiene ambientale;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 13/04/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 21/04/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Mercatino settimanale del 23/04/2020*”;

Visto l’art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l’art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. L’apertura del mercato settimanale in via sperimentale nella giornata di giovedì 30 aprile 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, secondo le limitazioni e le condizioni richiamate nella parte motiva, per le attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo, da parte degli esercenti residenti nel Comune di Grotte già autorizzati alla vendita presso il medesimo mercatino settimanale.
2. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere, a cura dell’esercente, collocati in appositi sacchetti che dovranno essere chiusi. Non è consentito il deposito dei rifiuti per terra né durante né alla fine del mercatino.

DISPONE CHE

- Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell’Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
- Il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell’Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

